

# **COMUNE DI CELLINO SAN MARCO**

## **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

Delibera di C.C. n. del

# **INDICE**

## **ENTRATE ORDINARIE**

### **TITOLO I**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

**Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento**

#### **CAPO II**

##### **Entrate ordinarie comunali**

**Art. 2 Individuazione delle entrate ordinarie**

**Art. 3 Forme di gestione delle entrate**

**Art. 4 Regolamenti per tipologie di entrate**

**Art. 5 Determinazioni di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali**

**Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

#### **CAPO III**

##### **Gestione delle Entrate ordinarie comunali**

**Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali**

**Art. 8 Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali**

**Art. 9 Attività di verifica e controllo**

**Art. 10 Omissione e ritardo dei pagamenti**

**Art. 11 Dilazione di pagamento**

**Art. 12 Poteri ispettivi**

#### **CAPO IV**

##### **Riscossione coattiva**

**Art. 13 Forme di riscossione**

**Art. 14 Procedure**

**Art. 15 Abbandono del credito**

## **ENTRATE TRIBUTARIE**

### **TITOLO II**

#### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

**Art. 16 Oggetto e finalità dei Regolamento**

**Art. 17 Definizione delle entrate**

**Art. 18 Regolamentazione delle tipologie di entrate**

**Art. 19 Determinazione delle aliquote e delle entrate**

**Art. 20 Agevolazione riduzioni ed esenzioni**

## **CAPO II**

### **Gestione delle entrate**

**Art. 21 Forma della gestione delle entrate**

**Art. 22 Soggetti responsabili delle entrate**

**Art. 23 Affidamento a terzi della gestione delle entrate**

**Art. 24 Attività di verifica e controllo**

**Art. 25 Attività di accertamento e rettifica**

**Art. 26 Sanzioni tributarie -Principi generali**

**Art. 27 Interpello del contribuente**

## **CAPO III**

### **Riscossione e pagamento delle entrate comunali**

**Art. 28 Modalità di pagamento delle entrate comunali tributarie**

**Art. 29 Forme di riscossione**

**Art. 30 Omessa presentazione delle denunce o comunicazioni o dichiarazioni**

**Art. 31 Ritardati od omessi versamenti, interessi**

**Art. 32 Procedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi**

**Art. 33 Rimborsi**

**Art. 34 Dilazioni di pagamento**

**Art. 35 Pagamento e riscossione di somme di modesto valore**

**Art. 36 Cause di non punibilità**

**Art. 37 Ravvedimento**

## **CAPO IV**

### **Attività contenziosa e strumenti deflativi**

**Art. 38 Contenzioso**

**Art. 39 Autotutela**

**Art. 40 Accertamento per adesione**

## **CAPO V**

### **Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 41 Il Dirigente del Settore Tributi**

**Art. 42 Norme transitorie**

**Art. 43 Norme di rinvio.**

***Regolamento***

***per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie comunali***

## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni Generali**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

### **CAPO II**

#### **Entrate Ordinarie Comunali**

##### **Art. 2**

##### **Individuazione delle entrate ordinarie**

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:
  - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
  - proventi dei servizi pubblici;
  - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
  - canoni di uso;
  - a carattere produttivo;
  - oneri concessori;
  - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
  - entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

### **Art. 3**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 4**

#### **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata patrimoniale può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 5**

#### **Determinazione di canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali**

1. L'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici è disposta dalla Giunta e costituisce atto propedeutico ai fini dell'approvazione del Bilancio. E' fatta salva la possibilità di incremento delle tariffe e dei prezzi pubblici, in corso d'esercizio, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. L'istituzione e la disciplina generale delle tariffe dei servizi e della fruizione dei beni è adottata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo si intendono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

### **Art. 6**

#### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 5.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla Legge, successivamente alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di Legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

## **CAPO III**

### **Gestione delle entrate ordinarie comunali**

#### **Art. 7**

##### **Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
  - d) PagoPA.

#### **Art. 9**

##### **Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.
6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 10**

##### **Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tramite pec.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 11**

##### **Dilazione di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.
2. L'Amministrazione Comunale può consentire, previo atto formale, la rateizzazione così come disposto



dall'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 <sup>1</sup>.

3. La rateizzazione può essere concessa solo se comprensiva di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti non ricompresi in rateazione attive.
4. In presenza di rateazioni decadute, al fine di poter richiedere una ulteriore rateazione di atti non ricompresi nella predetta rateazione decaduta è necessario saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
6. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

## **Art. 12** **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di Legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

---

<sup>1</sup> 796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

## **CAPO IV**

### **Riscossione coattiva**

#### **Art. 13 Forme di riscossione**

1. Decorsi 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
  - I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - il Comune di CELLINO SAN MARCO;
  - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Art. 15 Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ad altri accessori, non superi € 10,33 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.
2. L'abbandono del credito, di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di crediti connessi a una pluralità di obbligazioni periodiche.

***Regolamento***  
***per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie***

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni Generali**

##### **Art. 16**

##### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 e in ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.
4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

##### **Art. 17**

##### **Definizione delle entrate**

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi Statali le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione italiana, individuano i tributi di pertinenza comunale, le fatti specie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

##### **Art. 18**

##### **Regolamentazione delle tipologie di entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata l'Amministrazione Comunale ha facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento che avrà efficacia a partire dal 01 gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con Legge statale.
2. Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa Deliberazione di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono *resi* pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale e mediante pubblicazione integrale sul sito Internet della Amministrazione Comunale.

##### **Art. 19**

##### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita Deliberazione in misura tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono stabilite, ai sensi degli arti. 42 e 78 del TUEL approvato con D.

Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con Deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascuno esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

#### **Art. 20**

#### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle singole ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di Leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla Legge, successivamente alla entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedono apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di Legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

### **CAPO II**

#### **Gestione delle entrate**

#### **Art. 21**

#### **Forma della gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997:
  - Gestione diretta dell'Ente ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
  - Affidamento mediante convenzione ad Azienda speciale, anche consorti le di cui all'art. 113 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
  - Affidamento mediante convenzione a Società per azioni o a responsabilità limitata o partecipata dal Comune di cui all'art. 113 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, il cui socio privato sia scelto, mediante procedura di gara, tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e D.M. n. 289 del 11/10/2000;
  - Affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 44 della Legge n. 724 del 24/12/1994.
3. La forma di gestione prescelta per entrate deve corrispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

## **Art. 22**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono Responsabili delle singole entrate i Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. II,54 e 74 del D. Lgs n. 507 del 1993 e art. II comma 4 del D. Lgs n. 504 del 1992 o, per le altre entrate, i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate o specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività di controllo e verifica l'attività di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.Lgs n.112 del 1999 con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973.

## **Art. 23**

### **Affidamento a terzi della gestione delle entrate**

In caso di affidamento a terzi della gestione delle entrate, le attività di riscossione ed accertamento delle entrate sono effettuate dal Concessionario, che subentra all'Amministrazione Comunale in tutti i diritti ed obblighi attinenti alla suddetta gestione, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dai Regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

## **Art. 24**

### **Attività di verifica e controllo**

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano puntuale applicazione i Principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i., con esclusione delle disposizioni di cui al Capo III, così come stabilito dall'art. 13, comma 2, della Legge medesima.
3. In particolare, il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, deve utilizzare in modo razionale ed efficiente le risorse umane, semplificando le procedure al fine di ottimizzare i risultati.
4. Il Responsabile, prima di emettere i provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza chiede, con nota scritta inviata agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.
5. Il Responsabile, prima di emettere i provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza chiede, con nota scritta inviata agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.
6. I contribuenti rispondono o esibiscono la documentazione richiesta entro i trenta giorni dal ricevimento della domanda, in difetto il Responsabile notifica l'atto di contestazione.
7. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni indicate nei commi 4 e 5 del presente articolo.

**Art. 25**  
**Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata A.R. La notifica può essere altresì effettuata direttamente negli uffici del Settore tramite il personale appositamente autorizzato o tramite pec.

**Art. 26**  
**Sanzioni tributarie - Principi generali**

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'Amministrazione stessa.

**Art. 27**  
**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Funzionario responsabile dell'imposta di questa Amministrazione, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza: non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del Funzionario, scritta e motivata vincola con esclusivo riferimento alla questione alla istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta del Funzionario non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che il Settore concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal contribuente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate

sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Ufficio entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione Comunale può rispondere collettivamente con atto del Settore Tributi pubblicato sull'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e/o tramite sito internet;
5. Nello spirito di uniformare l'attività degli Uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

### **CAPO III**

#### **Riscossione e pagamento delle entrate comunali**

##### **Art. 28**

##### **Modalità di pagamento delle entrate comunali tributarie**

In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- versamento diretto alla Tesoreria comunale;
- versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio Tesoreria;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
- PagoPA.

##### **Art. 29**

##### **Forme di Riscossione**

1. Le entrate comunali vengono rimosse direttamente e non a mezzo ruolo.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - il Comune di CELLINO SAN MARCO;
  - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.



6. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### Art. 30

#### Omessa presentazione delle denunce o comunicazioni o dichiarazioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONI	IMPORTO MIN. DEL TRIBUTO
IMU/TASI	100%	€ 51,64
PUBBLICITA'	100%	€ 51,64
AFFISSIONI	100%	€ 51,64
OCC. SPAZI ED AREE PUBBL.	100%	€ 51,64
SMALTIMENTO R.S.U./TARI	100%	€ 51,64

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al presente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONI	IMPORTO MIN. DEL TRIBUTO
IMU/TASI	50%	€ 51,64
PUBBLICITA'	50%	€ 51,64
AFFISSIONI	50%	€ 51,64
OCC. SPAZI ED AREE PUBBL.	50%	€ 51,64
SMALTIMENTO R.S.U./TARI	50%	€ 51,64

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui al presente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONI
IMU/TASI	€ 51,64
PUBBLICITA'	€ 51,64
AFFISSIONI	€ 51,64
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 51,64
SMALTIMENTO R.S.U./TARI	€ 51,64

La stessa sanzione di € 51,64 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, ovvero per la mancata restituzione o compilazione incompleta o infedele.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione relativa all'Imposta di Soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui al rispettivo Regolamento vigente.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate nel tempo dalla legge per ogni singolo tributo.

### **Art. 31**

#### **Ritardati od omessi versamenti, interessi**

1. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato ed al pagamento degli interessi al saggio legale corrente.
2. L'entità degli interessi è determinata nella misura di 1 punto percentuale in più rispetto al tasso di interesse legale.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
5. Le sanzioni e gli interessi previsti nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o concessionario diverso da quello competente.
6. Le medesime sanzioni ed interessi si applicano altresì nel caso di compensazione operata dal contribuente in difetto dei suoi presupposti.

### **Art. 32**

#### **Procedimento di irrogazione delle sanzioni e degli interessi**

1. Le sanzioni amministrative e gli interessi sono irrogati dal Responsabile del tributo.
2. Il Responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità dei fatti attribuiti al trasgressore degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione di sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs n. 472/1997 possono definire la controversia con la riduzione di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11

comma 1 del D.Lgs n. 472/1997 possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera atto di irrogazione della sanzione, impugnabile ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n. 472 del 1997 sempre entro sessanta giorni dalla sua notificazione. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con la indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.
6. Qualora siano state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità in ordine alle deduzioni difensive.

### **Art. 33 Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione che deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 34 Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Gli avvisi bonari e/o avvisi di pagamento non rientrano nelle fattispecie pocanzi esposte.
2. L'Amministrazione Comunale può consentire, previo atto formale, la rateizzazione così come disposto dall'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> 796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

3. La rateizzazione può essere concessa solo se comprensiva di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti non ricompresi in rateazione attive.
4. In presenza di rateazioni decadute, al fine di poter richiedere una ulteriore rateazione di atti non ricompresi nella predetta rateazione decaduta è necessario saldare le vecchie rate non regolarizzate ma scadute alla data di richiesta della nuova rateazione.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.
6. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

### **Art. 35**

#### **Pagamento e riscossione di somme di modesto valore**

1. Non si procede al rimborso quando l'importo complessivo della somma da rimborsare risulta inferiore ad € 10,33. Per importo complessivo si intende la somma del tributo e degli eventuali interessi;
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta o la tassa da versare è inferiore ad € 10,33;
3. Gli importi da rimborsare o da riscuotere sono arrotondati all'unità di euro.

### **Art. 36**

#### **Cause di non punibilità**

Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

### **Art. 37**

#### **Ravvedimento**

La sanzione e' ridotta, sempreché' la violazione non sia stata già' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza<sup>3</sup>.

---

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti

locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

<sup>3</sup> 1. La sanzione e' ridotta, sempreché' la violazione non sia stata già' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

## CAPO IV

### Attività contenziosa e strumenti deflativi

#### Art. 38 Contenzioso

In materia di entrate tributarie, al fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs n. 546/1992, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di CELLINO SAN MARCO, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il Dirigente del Settore Tributi, esaminata l'idonea istruttoria del Funzionario responsabile, dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela dell'Amministrazione Comunale, eventualmente nominando l'assistenza tecnica un dipendente del Settore Tributi appartenente alla categoria D del CCNL in Vigore ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 546/1992. Ai fini dello svolgimento delle attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, e comunque di valore superiore a € 2.600, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del Funzionario responsabile della gestione.

In caso di sentenza favorevole alla A.C., con eventuale condanna alla liquidazione delle spese a favore della stessa, si applica, nel caso di assistenza tecnica prestata da Funzionari del Settore Tributi, la tariffa

---

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Abrogato.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

vigente per gli Avvocati con la riduzione del venti per cento degli onorari di Avvocato. Ciascun Regolamento disciplinante le singole imposte regola nel dettaglio la concreta applicazione della fattispecie contenuta nel presente comma.

### **Art. 39 Autotutela**

1. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il Funzionario, sentito il Dirigente del Settore Tributi, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, deve procedere all'analisi dei seguenti fattori:
  - Grado di probabilità di soccombenza dell'A.C. con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia;
  - Valore della lite,
  - Costi amministrativi connessi alla difesa dell'A. C.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
  - Doppia imposizione
  - Errore di persona;
  - Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
  - Errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'A.C., salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine fondale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)

### **Art. 40 Accertamento per adesione**

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme di cui al D. Lgs n. 218 del 19/06/1997 in materia di accertamento per adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997.

## **CAPO V**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 41**

#### **Il Responsabile del Settore Tributi**

Al Responsabile del Settore Tributi compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dei Funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11,54 e 74 del D. Lgs n. 507 del 1993 e art. 11 comma 4 del D. Lgs n. 504 del 1992, titolari delle funzioni individuate nel presente Regolamento, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza, ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia con le modalità e i termini previsti dal Regolamento del funzionamento degli Uffici e dei Servizi di questa A.c.

#### **Art. 42**

#### **Norme transitorie**

1. Per le rateizzazioni richieste dal 1/1/2020 potranno essere adottate le norme previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 43**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.